



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 98 del 18/12/2019**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020 - 2022 -  
AGGIORNAMENTO**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

PARMEGGIANI ROBERTO	SINDACO	Presente
RUSSO LUCIANO	VICE SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	ASSESSORE	Presente
BERNABEI IRENE	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
ROSSI GIANLUCA	ASSESSORE ESTERNO	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020 - 2022 - AGGIORNAMENTO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso**, con riguardo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, disposizioni recepite dall'Amministrazione mediante il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con delibera di Giunta comunale n. 48 del 6 maggio 2014;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- analogamente, l'art. 91 del TUEL dispone che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 recita: "Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter";
- l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento, così come prescritto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;

**Viste** le proprie deliberazioni n.107 del 19/12/2018 e n.3 del 07/01/2019, con le quali veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;

**Visto** il Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale all'articolo 3, commi 5 e seguenti, è intervenuto a modificare la normativa per i limiti della spesa di personale per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014, disponendo:

- l'abrogazione, dal 25/06/2014, dell'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, e successive modifiche e integrazioni;
- il nuovo limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fissato per gli anni 2014 e 2015 ad una spesa corrispondente al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con salvaguardia delle risorse residuali degli anni precedenti;
- la conferma delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l'anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'introduzione all'articolo 1 della citata Legge n. 296 del 27/12/2006 del comma 557- quater, che prevede che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti

assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", pertanto il triennio 2011/2012/2013;

- la conferma che i limiti di spesa del personale non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

**Richiamato**, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile, l'articolo 11, comma 4-bis del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n.114 del 11/08/2014, il quale inserisce all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., il periodo che dispone che le limitazioni previste dal comma 28 non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non può essere comunque superiore a quella sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile;

**Richiamato** l'articolo 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016, il quale prevede che:

" Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

**Preso atto** che l'art. 16 del D.L. 113 del 24 giugno 2016 ha espressamente abrogato l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera a), che imponeva la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

**Richiamato** l'art. 1 comma 723 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, in base al quale gli Enti Locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 della medesima legge, divieto confermato dall'art. 1 comma 463 della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

#### **Visti**

- l'art. 22 del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale modifica l' articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aumentando la capacità assunzionale degli enti locali negli anni 2017 e 2018 al 75% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente;

- l'art.3 comma 5 del D.L. 90/2014 in base al quale a partire dall'anno 2019 la capacità assunzionale è pari al 100% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente;

**Richiamato** da ultimo l'art. 14bis del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, in base al quale "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

**Dato atto** che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del

D.Lgs 165/2001 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

**Dato atto** che il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

**Evidenziato** che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:

1. “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.
2. “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”. Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare.

**Dato atto** che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

**Ribadito** che in sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell’ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

**Dato atto** che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

**Evidenziato** che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell’evoluzione normativa e dell’organizzazione del lavoro e delle professioni;

**Preso atto** che dall’inizio dell’anno 2019 alla data odierna si sono manifestate ulteriori 5 cessazioni dal servizio, oltre ad una cessazione prevista a far data dal 1° gennaio 2020 per collocamento a riposo obbligatorio, e che si rende pertanto necessario integrare il piano del fabbisogno di personale al fine di garantire la continuità dei servizi comunali:

**Ritenuto** necessario integrare pertanto il piano delle assunzioni per il triennio 2019/2021 prevedendo

- la copertura di n. 4 posti di “Istruttore Amministrativo” – cat. C – mediante graduatoria di concorso;
- l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 Agente di Polizia Municipale – cat. C, mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/00 e, in subordine, mediante graduatoria di concorso;
- l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Direttivo Contabile” – cat. D – a partire dall’anno 2020, mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/00 e, in subordine, mediante graduatoria di concorso;

**Vista** la capacità assunzionale a disposizione di questo Ente nell’anno 2019 per procedere ad assunzioni di personale dall’esterno, come aggiornata a seguito approvazione del D.L. 4/2019;

**Ricordato**

- che secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 267/00 i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco;
- che con propria deliberazione n. 3 del 07/01/2019 veniva autorizzata l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente Amministrativo e che sono già in corso di espletamento le procedure per la copertura del posto;

**Ritenuto**, al fine di garantire la continuità e la piena operatività dei servizi comunali, autorizzare la proroga delle assunzioni sopra indicate nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto da Dirigente amministrativo contabile e della ridefinizione dell'assetto organizzativo a seguito dell'elezione del Sindaco e degli organi politici a seguito dello svolgimento delle elezioni del 26 maggio 2019;

**Ritenuto**, per le medesime motivazioni e in considerazione dell'approvazione del sistema di pesatura delle PO di cui alla deliberazione n.39 in data odierna che prevede: la ridefinizione o conferma del modello organizzativo da parte dell'amministrazione entrante, la definizione dei job profile e apposita procedura di selezione, di autorizzare la proroga degli incarichi di posizione organizzativa in essere fino alla individuazione dei nuovi incaricati da parte del Sindaco in attuazione dei criteri di conferimento approvati da questa Giunta in base all'art. 14 del CCNL del 21/05/2018;

**Preso atto** che in materia di assunzioni e spesa di personale per l'Unione dei Comuni vengono in rilievo i contenuti della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica 1° febbraio 2007 (indirizzata ad ANCI) – laddove, in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 – il Dipartimento collega le possibilità assunzionali dell'Unione a quelle dei Comuni che la costituiscono e, pertanto, si evidenzia che, qualora l'Unione intenda assumere personale non già appartenente ai Comuni aderenti, tanto la capacità di spesa quanto quella assunzionale devono essere verificate e trovare legittimazione in capo ai Comuni aderenti che, quindi, possono “cedere” all'Ente sovra comunale i propri spazi, ovviamente, definitivamente defalcandoli da quelli utilizzabili in proprio; posizione condivisa anche dalla magistratura contabile (cfr. da ultimo, deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, n. 313/2015/PAR del 24 settembre 2015);

**Preso atto** che la programmazione proposta è stata formulata tenendo conto delle disposizioni normative sopra esposte, e nello specifico:

- quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di personale per il 2019 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
- quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., lo stesso risulta rispettato;

**Vista** l'attestazione positiva sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2018 del Responsabile dell'U.O. Bilancio, depositata in atti;

**Rammentato** che l'Ente ha la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative, nel sempre dovuto rispetto dei limiti di spesa del personale;

**Acquisito** nel merito del presente provvedimento il parere favorevole del Revisore dei Conti, così come previsto dall'articolo 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, conservato in atti;

**Dato atto** che del presente provvedimento verrà data informazione alle organizzazioni sindacali;

**Richiamata** la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 11/02/2019 di approvazione del bilancio finanziario per il triennio 2019-2021;

**Dato** atto che ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti ed acquisiti in allegato alla presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

**Ad unanimità** di voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di aggiornare il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera "A";

2. di dare atto che le risorse a finanziamento della programmazione approvata con il presente provvedimento sono iscritte nel bilancio finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2019;

3. di dare atto che:

- la programmazione approvata con il presente provvedimento è stata redatta nel rispetto delle disposizioni fissate:

a) quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

b) quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di personale per il 2018 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;

c) quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., lo stesso risulta rispettato;

d) l'Ente ha sempre rispettato i limiti relativamente sia agli obiettivi di finanza pubblica, che alle spese del personale, come da documentazione in atti.

Successivamente con votazione unanime e palese, stante l'urgenza di procedere nel merito a salvaguardia dell'operatività della macchina comunale,

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere all'attuazione del piano occupazionale previsto al fine di garantire la piena operatività dei servizi comunali.

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. POLI CLAUDIO

**ALLEGATO “A”**

**PIANO DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE TRIENNIO 2019/2021**



**ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019**

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>MODALITA' DI RECLUTAMENTO</b>
C	Istruttore Amministrativo	n. 3 assunzioni a tempo pieno e indeterminato da graduatoria di concorso (uo Servizi demografici - uo Cultura Sport - uo Servizi Sociali e Scolastici)
C	Istruttore Amministrativo	n. 2 assunzioni a tempo pieno e indeterminato da mobilità ( Segreteria amministrativa UT da graduatoria Amministrativi con ricollocazione Nido )
C	Agente Polizia Municipale	n. 1 assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità esterna e, in subordine, mediante graduatoria di concorso

**ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020**

D	Istruttore Direttivo Contabile	n. 1 assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità esterna e, in subordine, mediante graduatoria di concorso
---	--------------------------------	---

**ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019**

<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>PERIODO</b>
B	n. 1 Operaio cantoniere	Durata 6 mesi - da Gennaio al 30 Giugno 2020
C	N. 2 Istruttori Amministrativi	Proroga assunzione a tempo determinato fino al 31/12/2019 + 1 assunzione a tempo determinato
Art 90 tuel 267/2000	N. 1 Portavoce del Sindaco	Durata mandato del Sindaco



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 779  
Bilancio

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020 - 2022 -  
AGGIORNAMENTO

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/12/2019

**IL RESPONSABILE**  
**BATTISTINI MARNA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2019 / 779  
Bilancio

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020 - 2022 -  
AGGIORNAMENTO**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/12/2019

**LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO**

**BATTISTINI MARNA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 98 del 18/12/2019**

Bilancio

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020 - 2022 - AGGIORNAMENTO**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
POLI CLAUDIO  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 98 del 18/12/2019**

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020 - 2022 - AGGIORNAMENTO**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2019 al 14/01/2020, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 09/04/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
SIMI ROBERTA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)